

STUDIO TRIBUTARIO CELLI

Circolare n. 14/2004

Roma, 3 dicembre 2004

Oggetto: La Convenzione arbitrale sul transfer pricing

SOMMARIO: 1. - IL QUADRO GENERALE 2. - L'ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 2.1. - La procedura amichevole 2.2. - La procedura arbitrale 4. - La decisione delle autorità competenti 5. - Il regime transitorio

STUDIO TRIBUTARIO CELLI

Con la presente Circolare desideriamo informarVi delle principali novità per le società di capitali alla luce della Convenzione 90/436/CEE, entrata in vigore il 1° novembre 2004, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.

Il presente lavoro ha carattere meramente informativo e non costituisce un parere.

1. - IL QUADRO GENERALE

Con l'espressione transfer pricing si identifica quella pratica mediante la quale, attraverso cessioni di beni e prestazioni di servizi a prezzi diversi da quelli di "mercato" tra imprese appartenenti al medesimo gruppo, si realizza l'allocatione di reddito imponibile da una società del gruppo ad un'altra che gode di un regime fiscale più favorevole.

Tuttavia, allorché l'Amministrazione finanziaria di uno Stato rettifica al "valore di mercato" le operazioni effettuate dalla società residente, sorge la necessità di coordinare le rettifiche eseguite anche nei riguardi della controparte e cioè della società del medesimo gruppo residente in uno Stato diverso. In caso contrario, si determinerebbero effetti distortivi che possono determinare un regime di doppia imposizione nei riguardi dei gruppi di imprese.

La Convenzione 90/346/CEE stipulata il 23 luglio 1990 ha l'obiettivo di eliminare la doppia imposizione ai fini delle imposte sui redditi determinata dalla rettifica dei prezzi di trasferimento tra le imprese associate, in assenza di bilanciamenti nello Stato della controparte.

Per tale scopo, la Convenzione prevede delle procedure che consentirebbero alle autorità competenti degli Stati contraenti la risoluzione delle problematiche relative alle doppie imposizioni e rappresenta una tutela ulteriore rispetto agli strumenti attualmente esistenti a garanzia dei diritti del contribuente.

2. - L'ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

2.1. - La procedura amichevole

Per effetto dell'art. 6 della Convenzione è prevista una procedura amichevole tra gli Stati contraenti per la soluzione dei casi di doppia imposizione. La norma in esame dispone che entro tre anni dalla notifica dell'atto impositivo che ha determinato la doppia imposizione, il contribuente può sottoporre la questione all'attenzione dell'autorità nazionale competente.

In Italia è competente il Ministro dell'Economia e Finanze o un suo rappresentante autorizzato. L'autorità nazionale, quindi, informa senza indugio l'autorità competente dell'altro Stato.

Successivamente, se il reclamo appare fondato e se non è possibile raggiungere una soluzione soddisfacente, l'autorità nazionale avvia una procedura amichevole con le autorità competenti dell'altro Stato, con lo scopo di trovare una soluzione concordata del problema.

2.2. - La procedura arbitrale

L'art. 7 della Convenzione dispone che se le autorità competenti non riescono a raggiungere un accordo in ordine alla soluzione del caso in esame entro due anni dalla data in cui lo stesso è stato sottoposto all'attenzione da parte del contribuente, viene istituita un'apposita commissione consultiva incaricata di fornire un parere sul modo di eliminare la doppia imposizione.

L'autorità nazionale potrà in ogni caso avviare azioni giudiziarie o procedimenti di natura sanzionatoria anche se nel contempo è stata nominata la commissione consultiva.

Le imprese, tuttavia, possono adire l'autorità giudiziaria dello Stato a tutela dei propri interessi. In tal caso, il termine di due anni per la nomina della commissione consultiva decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la sentenza che è stata pronunciata in ultima istanza.

Nel caso in cui il contribuente ha commesso violazioni da cui derivano gravi sanzioni l'autorità nazionale non è obbligata ad avviare né la procedura amichevole né a nominare la commissione consultiva. In Italia per sanzioni gravi si intendono quelle previste per le ipotesi di reato fiscale.

2.3. - La decisione delle autorità competenti

Per effetto dell'art. 12 della Convenzione le autorità competenti, entro sei mesi dalla data di emanazione del parere della Commissione consultiva, devono prendere una decisione che potrà anche non essere conforme a detto parere. Tuttavia, nel caso in cui le stesse non raggiungano un accordo, saranno tenute a conformarsi alle conclusioni raggiunte della Commissione consultiva.

La doppia imposizione si considera eliminata, ai sensi dell'art. 14 della Convenzione, se gli utili delle imprese associate sono assoggettati a tassazione in un solo Stato ovvero se l'importo dell'imposta cui tali utili sono assoggettati in uno Stato è ridotto di un importo pari all'imposta cui sono soggetti nell'altro Stato.

2.4. - Il regime transitorio

La Convenzione in esame è entrata in vigore il 1° novembre 2004. Tuttavia, la stessa dispiega la sua efficacia retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2000, ed è previsto che per un periodo di quattro anni trascorso tra la data di effetto e quella di entrata in vigore, (e cioè 1° gennaio 2000 - 1° novembre 2004) si sospende il termine triennale per la presentazione del caso alle autorità degli Stati membri.

§§§

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse opportuno, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Studio Tributario Celli